



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano

Verbale di udienza con sentenza contestuale

Tribunale Ordinario di Oristano
SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE
Giudice: Nicolò Sesta

Indicazione delle parti

Parte_1 (c.f. *C.F._1* , residente in *[...]*

Parte_2 (c.f. *C.F._2*)

Parte_3 (c.f. *C.F._3*)

Difeso dall'avv. PIRAS NORA (c.f. *C.F._4*) con studio in VIA BEATO ANGELICO,17 ORISTANO

– Parte principale –

Parte_4 (c.f. *P.IVA_1*)

Difesa dall'avv. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con studio in


– Controparte –

Ruolo: **n. /2025 r.g.c.c.**

Svolgimento dell'udienza

Il **25 febbraio 2026** sono presenti le note conclusive delle parti.

Le parti concludono come segue:

 *Parte_1* ed *Pt_2* e *Parte_3* :

1) accertare e dichiarare il difetto di titolarità del credito e/o di legittimazione attiva della *Parte_4* in persona del l.r.p.t. con sede legale in in via sul , Codice Fiscale e Partita Iva *P.IVA_2* e alla sua procuratrice *Controparte_1* società unipersonale in persona del l.r.p.t. con sede in via della 9 Codice fiscale e Partita Iva *P.IVA_3* e delle antecedenti cessionarie a far valere il credito di cui al precetto opposto, per i motivi tutti esposti in narrativa, e la insussistenza e/o la nullità/inefficacia del mandato e della procura a *Controparte_1* per violazione dell'art. 1418 c.c., per i motivi tutti esposti in narrativa, con tutte le conseguenze di legge;

2)- accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità o comunque l'inefficacia del contratto di mutuo condizionato fondiario e l'inidoneità del precetto e del titolo esecutivo per i motivi esposti in narrativa, per l'effetto dichiarare nulla e inefficace l'intimazione di pagamento con ogni conseguenza di legge;

3) accertare e dichiarare la nullità ovvero la inefficacia totale o parziale del titolo esecutivo e del precetto per la insussistenza del diritto della parte intimante a richiedere il pagamento delle somme intimate in atto di precetto nonché per indeterminatezza, indeterminabilità, genericità erroneità dell'atto di precetto per le motivazioni tutte esposte nell'atto.

Parte_4

NEL MERITO

— respingere ed in ogni caso rigettare tutte le domande, istanze, eccezioni presentate dai Sigg.ri *Parte_1* , *Parte_2* e [...] *Parte_3* nell'opposizione de qua in quanto infondate in fatto e diritto;

— accertare e dichiarare la piena legittimità ed il diritto di *Pt_4* ad azionare il titolo esecutivo in questione ed a procedere in via esecutiva nei confronti dei Sigg.ri *Parte_1* , *Parte_2* e [...] *Parte_3* .

IN OGNI CASO

— emettere ogni altro provvedimento ritenuto di legge o di giustizia;

— con vittoria di spese e compensi di causa
— sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

La lettura della sentenza è sostituita dal deposito.

Ragioni della decisione

I fatti di causa.

Il 22 giugno 2001 *Parte_1* ha concesso a *Per_1* [...] e *Parte_1* un mutuo di 140 milioni €. Il mutuo è garantito da ipoteca concessa per il doppio della somma mutuata da *Parte_5* [...] e da *Pt_6* e *Persona_2* avente a oggetto un'abitazione a [...] / (Catasto urbano Oristano, foglio , mappale , subalterno) e il relativo suolo (Catasto terreni Oristano, foglio mappale).

Il 22 luglio 2025 *Parte_4* succeduta nel credito in forza di scissione societaria, tramite la sua procuratrice *Controparte_1* ha notificato precetto per la somma residua ancora non pagata, pari a 29.516,45 €. Il precetto è stato notificato ad *Parte_1* e agli eredi di *Persona_1* , i figli *CP_2* [...] e *Parte_3*

Il 1° agosto 2025 i precettati hanno notificato opposizione per i motivi di seguito illustrati. *Pt_4* nel costituirsi, ne ha chiesto il rigetto integrale.

1. La titolarità del credito.

Con un primo motivo, i sig.ri *Pt_1* e *Pt_3* contestano la titolarità del credito in capo ad *Pt_4* sostenendo che l'atto di scissione, nell'ordine, non esista, sia indeterminato e non includa il credito precettato. Lamentano, inoltre, che della cessione non è stata data comunicazione al debitore. Infine, deducono la nullità della procura conferita da *Pt_4* a *CP_1* per indeterminatezza, e di conseguenza della procura alle liti.

Il motivo è infondato.

Nel costituirsi in giudizio, *Pt_4* ha depositato il contratto di scissione e il contratto di mutuo ricevuto da al momento della scissione, dimostrando così sia l'esistenza del contratto che

l'inclusione del credito precettato. Il possesso di quell'esemplare del contratto costituisce la miglior prova dell'avvenuta cessione: quella copia, infatti, era in possesso di _____, e nell'ambito di operazioni di cessioni in blocco di crediti individuati in base a criteri astratti non c'è miglior prova dell'inclusione di un credito nel blocco della consegna materiale dell'esemplare del contratto da cui il credito deriva. Non ci sarebbe altro motivo, infatti, per un acquirente, di possedere l'esemplare del contratto.

Nessuna comunicazione preventiva è dovuta al debitore. Nelle cessioni, la notificazione della cessione serve solo a far sapere al debitore a chi pagare per evitare che egli paghi inconsapevolmente al cedente anziché all'acquirente oppure, in caso di cessione plurima, a stabilire qual è la cessione efficace nei confronti del debitore (artt. 1264 e 1265 c.c.). La notificazione del precetto, contenente l'avviso di avvenuta cessione, costituisce di per sé notificazione dell'avvenuta cessione; quindi, non è dato comprendere cosa i precettati stiano lamentando.

Nel costituirsi in giudizio in nome e per conto di *Pt_4* *CP_1* ha inoltre depositato la procura *ad negotia*, la quale le conferisce il potere di compiere tutte le attività necessarie a recuperare i crediti della società rappresentata.

2. L'erogazione della somma mutuata.

Con un secondo motivo, i sig.ri *Pt_1* e *Pt_3* sostengono che il mutuo sia condizionato, che non ci sia prova dell'avvenuto avveramento della condizione e dell'erogazione della somma e che quindi il contratto sia inidoneo a costituire un titolo esecutivo.

Pt_4 ha contestato l'omesso versamento della somma. Al riguardo, ha richiamato l'art. 1 del contratto, secondo il quale i mutuatari hanno ammesso di aver incassato la somma. In diritto, si sono riportati a Cass. s.u. n. 5968/2025, secondo la quale la dichiarazione di quietanza rende superflua ogni altra prova dell'avvenuto versamento della somma.

Il motivo è fondato.

Nel caso di specie la dichiarazione di avvenuto ricevimento è totalmente smentita dal successivo art. 2 del contratto, il quale ha dato conto che la somma mutuata è stata costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la banca stessa, in attesa di varie verifiche ai fini della

vendita alla quale il mutuo era funzionale.

Stando così le cose, in diritto, non è possibile attribuire alla quietanza il valore di piena prova che ordinariamente avrebbe in qualità di confessione stragiudiziale fatta alla parte risultante da atto pubblico (artt. 2733, 2735 e 2700 c.c.), in quanto la confessione stessa è smentita da altra confessione contestuale, uguale e contraria. Poiché le due confessioni si smentiscono a vicenda, l'unico modo possibile per conciliarle è consentire al giudice di valutarle liberamente in base alla loro attendibilità, in modo analogo a quanto l'art. 2734 c.c. consente quando alla dichiarazione confessoria si accompagna altra dichiarazione idonea a smentirne in tutto o in parte il contenuto.

Nel caso di specie, la quietanza appare essere una mera clausola di stile riprodotta a stampone dal notaio rogante, mentre la dichiarazione di vincolo è l'unica che appare essere aderente al caso concreto.

Ritenuto, quindi, provato che la somma è stata inizialmente vincolata, *Pt_4* avrebbe dovuto provare che il deposito è stato poi effettivamente svincolato, in quanto solo tale fatto avrebbe trasformato quella che è all'evidenza una mera promessa in un mutuo vero e proprio, che, come ricorda la difesa *Pt_4* è contratto reale (art. 1822 c.c.), e ciò non ha fatto. Si deve quindi concludere che la somma da mutuare non sia mai stata effettivamente versata, e quindi non deve neanche essere restituita. L'ostacolo all'esecuzione, quindi, non è tanto l'inidoneità del mutuo in forma pubblica a costituire titolo esecutivo, quanto la radicale inesistenza dell'obbligazione oggetto di esecuzione.

L'accoglimento del motivo, soddisfacendo in modo pieno e definitivo la pretesa dei sig.ri *Pt_1* e *Pt_3* di fermare l'esecuzione forzata, rende superfluo l'esame degli altri motivi.

Le spese del processo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto che la causa è stata di valore pari a 29.516,45 €, di complessità minima in tutte le fasi, senza istruttoria e quindi senza difese ulteriori in fase decisionale.

Dispositivo

Il Tribunale:

- 1.** accoglie l'opposizione
- 2.** condanna *CP_I* al rimborso delle spese processuali, che si liquidano in . € per compensi, oltre accessori di legge

Si comunichi.

25 febbraio 2026

Il giudice
Nicolò Sesta